PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti
Ufficio Gare
Via Dogana n. 8 – 38122 Trento
T +39 0461 496444
F +39 0461 496422
pec *serv.appalti@pec.provincia.tn.it*
@ *serv.appalti@provincia.tn.it*
web *www.appalti.provincia.tn.it*

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

AT 77457/2019

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 per la conclusione di una convenzione per il servizio sostitutivo di mensa a favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della L.P. 3/2006 e all'art. 5 della L.P. 2/2016 e della Regione autonoma Trentino Alto -Adige/Sudtirol**.**

NOTA DI CHIARIMENTI N. 2

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, si pubblicano di seguito le risposte fornite dal Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisiti con note acquisite al protocollo provinciale rispettivamente n. 100436 e n. 102241 di data 13 e 14 febbraio u.s. e condivise con la struttura di merito - Servizio per il Personale (nota prot. n. 97589 dd. 13 febbraio 2019).

Quesito 1
Si chiede di specificare l'ammontare degli eventuali costi di segreteria sostenuti (anche se a carico della ditta aggiudicataria), escluse le spese di bollo e registrazione contratto.
Risposta
Si rinvia alla risposta fornita nella nota di chiarimenti n. 1 pubblicata in data 12 febbraio u.s. sul sito internet della stazione appaltante (http://www.appalti.provincia.tn.it.) e all'interno del sistema SAP-SRM.

Quesito 2
Con riferimento all'art. 10 del Disciplinare "GARANZIA PROVVISORIA":
a) Considerando che la cauzione dovrà essere conforme al nuovo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 123/2004 - aggiornato al D.M. 31/2018 , si chiede di confermare che sia l'impegno al rilascio della cauzione definitiva, sia l'impegno a rinnovare la sua validità possano essere contenuti all'interno della cauzione medesima (come previsto dal nuovo schema tipo);

b) Relativamente alla rinuncia della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, si chiede di confermare che sia sufficiente indicare quanto previsto all'art. 4 del nuovo schema tipo sopra citato e precisamente "Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, cod.civ." senza l'inserimento della frase "volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore" come da voi invece indicato negli atti di gara e specificando, per quanto concerne l'art. 1957, il comma 2;
c) Si chiede di confermare che l'importo della cauzione potrà essere ridotto, secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 anche nel caso di possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Risposta

Le clausole inserite nel disciplinare di gara sono quelle espressamente previste nel bando tipo ANAC che prevede, a sua volta, la conformità della cauzione allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018.
Si conferma, pertanto, che la presentazione dal parte del concorrente della scheda tecnica della cauzione provvisoria, annessa allo specifico schema tipo, compilata in ogni sua parte, contiene gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa.
Si conferma, altresì, che l'importo della cauzione potrà essere ridotto, secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 anche nel caso di possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Quesito n. 3

In riferimento alla presentazione del modello DGUE, si chiede di confermare che, in relazione alla Parte IV: Criteri di Selezione, sia sufficiente, al fine di attestare i relativi requisiti, compilare il campo "alfa"- indicazione globale di tutti i criteri. In caso affermativo, pertanto, si chiede di confermare che non sarà necessario compilare la sezione di cui trattasi.

Risposta

Si rinvia alla risposta fornita nella nota di chiarimenti n. 1 pubblicata in data 12 febbraio u.s. sul sito internet della stazione appaltante (http://www.appalti.provincia.tn.it.) e all'interno del sistema SAP-SRM.

Questo n. 4

Con riferimento al costo della manodopera da voi stimato in € 435.000,00, si fa presente che tale costo non risulta congruo rispetto al valore dell'appalto.
Si chiede, pertanto, di indicare l'importo adeguato al valore della gara.

Risposta

Si conferma il valore della manodopera esposto negli atti di gara. Si ricorda che l'o.e. può - in ogni caso - esporre il valore della manodopera che, a propria stima e giudizio, può meglio rappresentare l'incidenza del fattore in questione nell'ambito dell'appalto. Ovviamente il suddetto dato potrà essere passibile di successiva richiesta di adeguata motivazione.

Quesito n. 5

Si chiede di indicare la ripartizione annuale dei pasti tra le tre tipologie di menù nonché quella tra la somministrazione pasto parametrale e a valore.

Risposta

Non vi è la possibilità di disaggregare i dati degli utilizzi dei buoni pasto nelle tipologie di pasto parametrale e a valore, in quanto allo stato attuale non è prevista nel sistema informatico tale modalità di raccolta dei dati.

Quesito n. 6

Stante l'introduzione della fatturazione elettronica si chiede a codesta stazione appaltante di prevedere dei termini minimi di pagamento agli esercenti convenzionati al di sotto del quale non

saranno consentite offerte ovvero di meglio precisare se i termini di pagamento fanno riferimento al mandato di pagamento alla banca o alla disponibilità sul conto corrente dell'esercente.

Risposta

In relazione all'elemento di valutazione "Termini di pagamento per gli esercizi convenzionati", in sede di offerta tecnica il concorrente deve indicare un numero di giorni inferiore a 60 e maggiore di 0, come indicato nel modello di offerta tecnica. Con il termine "pagamento" si intende la corresponsione delle spettanze nella effettiva disponibilità degli esercizi convenzionati e non il semplice ordine dato alla propria banca; l'accezione è quella che trova applicazione nelle Pubbliche Amministrazioni. Si richiama la risposta al quesito 1 della nota di chiarimenti n. 1 pubblicata in data 12 febbraio u.s. sul sito internet della stazione appaltante (http://www.appalti.provincia.tn.it.) e all'interno del sistema SAP-SRM.

Quesito n. 7

Relativamente ai termini di pagamento agli esercenti si chiede di precisare se sarà consentito l'utilizzo di frazione di giorni.

Risposta

La risposta è negativa. Non è ammesso l'utilizzo di frazioni di giorni.

Quesito n. 8

Con riferimento alla rete degli esercizi si richiede di sapere se i supermercati dotati di banco di gastronomia per cibi da asporto sono equiparabili ai locali codice ATECO 56.10.20 e potranno quindi essere inseriti nella rete di locali.

Risposta

Tutti i locali classificati nell'attività economica con il codice ATECO 56.10.20 "Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto" possono essere inseriti nella rete dei locali convenzionati, compresi quindi i supermercati qualora l'attività riferita "all'Unità locale" che si intende convenzionare, sia classificata nel registro delle imprese con il codice ATECO 56.10.20.

Come indicato nell'allegato n. 3 al Capitolato tecnico, per il codice ATECO 56.10.20 negli accordi di convenzione tra il Fornitore e gli Esercizi convenzionati si richiede obbligatoriamente di normare la tipologia di cibi da asporto, proponendo unicamente pasti pronti al consumo (es. prodotti da rosticceria o gastronomia) o qualsiasi altro alimento pronto al consumo immediato che soddisfi le caratteristiche descritte.

Nel "Modello accordo di convenzione" pag. 3 punto 5. il Titolare/Responsabile legale dell'esercizio si impegna ad esporre in modo ben visibile la possibilità di utilizzare il buono pasto per asportare unicamente pasti pronti per il consumo immediato (es. prodotti di rosticceria/gastronomia).

Quesito 9

Conferma se trattasi di refuso l'indicazione del modello D "economica" in quanto il modello economico di sintesi viene generato automaticamente dal sistema;

Risposta

Si conferma che il modello "D economica" viene generato automaticamente dal sistema.

Quesito n. 10

Si chiede di confermare se il valore facciale corrisponde al valore nominale pari a €5,77 IVA 4% esclusa oppure se il valore facciale del buono sia pari a € 6,00 IVA 4% inclusa.

Risposta

Il valore nominale, altrimenti comunemente detto facciale, è pari ad Euro 6,00 Iva inclusa (Euro 5,77 Iva esclusa).

Quesito n. 11

Si chiede di confermare che la verifica del possesso degli esercizi convenzionati, dichiarati in sede di offerta al criterio "definizione della rete" paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3 del disciplinare di gara debba avvenire mediante la compilazione delle pagine 1 3 e 4 del modello "accordo di convenzione" mentre la compilazione della pagina 2 "allegato 1" dovrà essere prodotta peri i soli esercizi

dichiarati in offerta tecnica relativamente al criterio “pasti parametrali” paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 del disciplinare di gara.

Risposta

Si conferma che la verifica degli esercizi convenzionati dichiarati in sede di offerta tecnica al criterio di valutazione “Definizione della rete” sub criterio 1.1, 1.2 e 1.3 del Disciplinare di gara avviene mediante il riscontro della debita compilazione delle pagine 1, 3 e 4 del Modello “Accordo di convenzione”.

La pagina 2 Allegato 1) dello stesso modello “Accordo di convenzione” dovrà essere prodotta e compilata solo per gli esercizi dichiarati in offerta tecnica relativamente al criterio di valutazione “Pasti parametrali” sub criterio di valutazione 2.1, 2.2 e 2.3 del Disciplinare di gara e che quindi hanno opportunamente barrato la corrispondente casella “SI” riportata a pag. 1 del modello.

Quesito n. 12

Relativamente al modello “accordo di convenzione” si chiede di meglio esplicitare la motivazione per la quale viene richiesta la doppia firma da parte del titolare e legale rappresentante dell’esercizio.

Risposta

Il modello “Accordo di convenzione” risponde sia alla finalità di presentare una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sia alla finalità di concludere un vero e proprio accordo tra il Titolare/Responsabile legale dell'esercizio e il Legale rappresentante del concorrente.

Pertanto con la prima firma il Titolare/responsabile legale dell'esercizio rende una dichiarazione, consapevole delle sanzioni penali previste dal citato DPR 445, mentre con la seconda stipula con il legale rappresentante del concorrente l'Accordo di Convenzione.

Quesito n. 13

Relativamente al modello “accordo di convenzione” si chiede di confermare se la firma da parte del legale rappresentante del concorrente possa essere sostituita con una firma prestampata dello stesso.

Risposta

La risposta è negativa. Relativamente al modello “Accordo di convenzione” la firma del Legale rappresentante del Concorrente non può essere prestampata, ma devono essere riportati il timbro e la firma in originale del Legale rappresentante dell’aggiudicatario, unitamente alla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Quesito n. 14

Relativamente al modello “accordo di convenzione” si richiede la possibilità di inserire nel corpo ulteriori informazioni di interesse per il Fornitore.

Risposta

La risposta è negativa. Nel modello “accordo di convenzione” non possono essere inseriti ulteriori informazioni.

Quesito n. 15

Si chiede di confermare che relativamente ai termini di pagamento ai ristoratori il valore zero non sia ammesso anche in funzione del fatto che tale valore non permetterebbe la regolare attribuzione dei punteggi.

Risposta

Si conferma. Si richiama la risposta al quesito 1 della nota di chiarimenti n. 1 pubblicata in data 12 febbraio u.s. sul sito internet della stazione appaltante (http://www.appalti.provincia.tn.it.) e all’interno del sistema SAP-SRM.

Quesito n. 16

Si chiede di confermare che relativamente ai tempi di sostituzione, installazione e manutenzione POS il valore zero non sia ammesso anche in funzione del fatto che tale valore non permetterebbe la regolare attribuzione dei punteggi.

Risposta

Si conferma. Si richiama la risposta al quesito 1 della nota di chiarimenti n. 1 pubblicata in data 12 febbraio u.s. sul sito internet della stazione appaltante (http://www.appalti.provincia.tn.it.) e all'interno del sistema SAP-SRM.

Quesito n. 17
A fronte della fruizione di un menu, esempio tipo A, si chiede di meglio chiarire se la carta dovrà coprire l'intero importo oppure se la differenza tra il valore nominale del buono pasto, pari a € 5,77 IVA 4% esclusa ed il valore del pasto, esempio € 7,00, debba essere pagato dal dipendente direttamente all'esercizio convenzionato. In caso di conferma si chiede di integrare il modello "accordo di convenzione" – allegato 1.
Risposta
La card dovrà coprire il valore nominale del buono pasto, comprensivo di IVA, definito da ciascuna Amministrazione contraente. A fronte della fruizione di un pasto parametrale Menù A, da Euro 7,00 IVA inclusa, la differenza fra il valore nominale del buono pasto, comprensivo di IVA, definito da ciascuna Amministrazione contraente e il valore del pasto parametrale es. Menù A da Euro 7,00 IVA inclusa, deve essere pagata dal dipendente direttamente all'esercizio convenzionato, qualora il valore del buono pasto dell'utilizzatore sia inferiore al valore del pasto parametrale consumato dallo stesso.

Quesito n. 18
Si chiede di confermare che con accordi di convenzionamento all'art 10 del Capitolato Tecnico e all'art. 23.1 del Disciplinare si intenda il modello Accordo di convenzione (Allegato 4 – Capitolato Tecnico).
Risposta
Si conferma.

Quesito n. 19
Si chiede di precisare se gli adempimenti previsti agli art. 4 e 7 del Capitolato Tecnico e all'art. 8 del Capitolato Tecnico Amministrativo decorrono dalla data di aggiudicazione provvisoria o definitiva.
Risposta
Gli adempimenti previsti agli artt. 4 e 7 del Capitolato Tecnico e all'art. 8 del Capitolato Amministrativo decorrono dalla formale richiesta inviata dalla Provincia Autonoma di Trento – Apac, così come indicato nella documentazione di gara.

Quesito n. 20
All'art. 7.2 c dello schema di capitolato amministrativo viene richiesto "fornire alle Amministrazioni Contraenti che lo richiedano l'hardware necessario per la registrazione della matricola dell'utilizzatore sulla banda magnetica e la modifica e/o la registrazione delle informazioni inserite sulla smart card". Al fine di una corretta valutazione nel conto economico, si chiede di indicare il numero di Amministrazioni che potenzialmente potrebbero richiedere tale hardware."
Risposta
Si stima che il numero di Amministrazioni potenzialmente interessate a richiedere l'hardware siano nel numero massimo di 3.

Quesito 21
In riferimento alla presente gara, si chiede di indicare il numero massimo degli aventi diritto al servizio, indipendentemente dal supporto che sarà utilizzato per l'accesso allo stesso (nuova Smart Card o smart Card già in possesso).
Risposta:
Ad oggi, il numero di dipendenti abilitati al servizio sono circa 62.000. Si richiama la risposta al quesito 4 della nota prot. 93039 dd. 11/02/2019.

Quesito 22
In relazione a quanto previsto nell'art. 10, comma 1, lett. e), del capitolato tecnico, si chiede di confermare che agli esercizi convenzionati non potranno essere proposti accordi, anche accessori, che prevedano ulteriori compensi percentuali sul valore facciale del buono pasto o che comportino, comunque, la retrocessione di una percentuale della commissione offerta in gara sotto forma di retro fatturazione o contratti pubblicitari o servizi di varia natura.
Si chiede inoltre di confermare che la percentuale di commissione proposta in gara dovrà essere indicata al netto di eventuali servizi aggiuntivi e/o di proposte commerciali che consentano la retrocessione a qualsiasi titolo della commissione dichiarata in gara.
Risposta:
Non sono possibili accordi, anche accessori, che prevedano ulteriori compensi percentuali sul valore facciale del buono pasto o che comportino scenari di c.d. "retro-fatturazione", qualunque siano i servizi che, in ipotesi, si vorrebbero proporre agli esercizi convenzionati.
L'esperienza sul territorio, derivante dalla gestione delle precedenti convenzioni, ha evidenziato nei fatti concreti lo sviluppo di intese commerciali spesso non comprese né realmente condivise dai locali convenzionati.
In tal senso è stato ora puntualmente evidenziato nel capitolato tecnico l'ambito e la tipologia delle attività comprese nella Commissione/Sconto incondizionato, che si ritiene assorba utilmente **tutto quanto di vero interesse per il buon funzionamento della convenzione** (cfr. art. 10 comma 1 lett. d - capitolato tecnico il quale prevede che la Commissione/Sconto incondizionato debba essere omnicomprensiva di tutte le attività relative in particolare al cd. ciclo passivo del BPE necessarie per portare a buon fine la transazione).
Non sfugge che, diversamente opinando, lo strumento degli Accordi accessori **ulteriori** tra aggiudicatario ed esercizi convenzionati ben si presterebbe a vanificare/azzerare l'elemento di valutazione "Commissione/sconto incondizionato" di cui al punto 5 del paragrafo 18.1 del disciplinare di gara (ove sono riconosciuti punti in favore dell'o.e. che – in offerta - riduca la commissione-sconto applicata agli esercizi convenzionati), rivitalizzando, in via indiretta, ciò che – nelle intenzioni dell'Amministrazione - si è voluto invece espungere dalla Convenzione.
Si chiarisce conseguentemente che alla Commissione/Sconto incondizionato non possono essere aggiunti servizi idonei a consentire – a vario titolo – ulteriori vantaggi economici per l'o.e.

Quesito 23
Nell'eventualità in cui dovesse essere attivata la procedura di verifica di anomalia dell'offerta, di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, si chiede di chiarire quale documentazione verrà richiesta dalla Stazione Appaltante al fine di verificare se vi siano accordi con gli esercenti, anche accessori, che prevedano ulteriori compensi percentuali sul valore facciale del buono pasto che consentano la retrocessione della percentuale di commissione dichiarata in gara e che, dunque, incidano sulla sostenibilità economica del servizio strutturato dalla Società emettitrice.
Risposta:
Si richiama la risposta di cui al precedente quesito n. 2.
La documentazione richiesta dalla Stazione appaltante in sede di eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta di cui all'art 97 del D.lgs. 50/2016 sarà idonea a consentire di appurare la serietà, affidabilità, sostenibilità e realizzabilità del servizio proposto.

Quesito 24
Si chiede di chiarire quale documentazione verrà richiesta dalla Stazione Appaltante al fine di verificare il rispetto da parte dei concorrenti della condizione prevista dall'art. 144, comma 6, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e inserita nel disciplinare di gara all'art. 17, lett. a), a mente del quale "[…] il ribasso percentuale [ndr, sul valore nominale del buono pasto] dovrà essere – a pena di esclusione - in misura non superiore alla Commissione/sconto incondizionato offerto in sede di gara e applicato agli Esercenti aderenti alla Rete".
Risposta:
Si richiamano le risposte di cui ai precedenti quesiti n. 22 e n. 23.

In sede di gara il Seggio, verificando ed annotando l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dagli o.e. partecipanti, dispone di tutti i documenti / informazioni utili e necessari per verificare il rispetto - da parte dei concorrenti - della previsione normativa ex art. 144 comma 6 lett. a) del D.lgs. 50/2016.

Quesito 25
L'articolo 16 OFFERTA TECNICA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME "ALLEGATO TECNICO", del disciplinare di gara, prevede che: "L'Allegato Tecnico contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: - modulo offerta tecnica ("foglio Excel") secondo lo schema predisposto dalla stazione appaltante." Si chiede quindi di confermare che, trattasi di refuso la dicitura "Nel progetto riassuntivo dell'Applicazione da inviare, sarà necessario prevedere immagini facsimile delle visualizzazioni dell'applicazione ed una breve descrizione delle caratteristiche essenziali della stessa" prevista all'art. 8 del Capitolato Tecnico.
Risposta:
Non si tratta di refuso: la presentazione del progetto riassuntivo dell'applicazione di cui all'art. 8 del capitolato tecnico è riservato alla fase post aggiudicazione. Nessuna presentazione/documentazione tecnica è dunque richiesta in sede di offerta tecnica.

Quesito 26
Si chiedono chiarimenti relativamente ai provvedimenti che codesta S.A. adotterà con riferimento alle seguenti ipotesi:
a) caso in cui, di fatto già verificatosi in occasione di altri appalti, alcuni operatori, con l'obiettivo di massimizzare lo sconto offerto all'Ente, concordino con l'Esercente una pari commissione salvo poi, con accordi a latere sottoscritti contestualmente al modello di convenzione, ristornare con varie modalità una parte della commissione offerta in gara;
b) accertata commissione agli esercenti che risultasse in violazione dell'art. 144 comma 6 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 comma 5 D.M. 122/2017, in quanto superiore al ribasso offerto alla Stazione appaltante;
c) accordi successivi tra operatore economico ed esercenti, implicanti la parziale restituzione / ristorno di importi dall'operatore economico agli esercenti o l'ulteriore integrazione di servizi in aggiunta agli sconti praticati dagli esercenti all'operatore economico, sotto qualunque forma.
d) Si segnala che l'art. 5 comma 5 del D.M. 122/2017 dispone che "è vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le attività necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.
Si chiede di integrare il "Modello accordo di convenzione…" con le prescrizioni di cui sopra aggiornandolo con una nuova versione che riporti anche il logo della provincia in maniera da garantire agli esercenti trasparenza e ufficialità, inserendo i riferimenti della S.A. utili agli Esercenti per segnalazioni concernenti eventuali difformità rispetto alle condizioni sottoscritte.
e) Si chiede di confermare che all'interno del "Modello accordo di convenzione…" siano da inserire, in ogni foglio, doppie firme sia per il Concorrente che per l'Esercente.
f) Si invita, altresì, a valutare l'integrazione / modifica dell'art. 10, comma 4 del Capitolato prevedendo espressamente la risoluzione del contratto in caso di accertate condotte dell'esecutore volte a modificare, anche in corso d'opera, l'assetto dei rapporti economici con gli esercenti in violazione dell'art. 144 comma 6 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 comma 5 del D.M. 122/2017, precisando i casi che saranno motivo di risoluzione.
Risposta:
a) non sono ammessi accordi *a latere*, sottoscritti contestualmente o in momenti successivi/antecedenti agli Accordi di convenzione tra o.e. ed esercizi convenzionati. Si richiamano le risposte di cui ai precedenti quesiti n. 22 e n. 23;
b) la violazione del disposto di cui all'art. 144 comma 6 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - accertata in sede di offerta tecnica-economica - costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara per violazione di legge; la violazione del disposto di cui all'art. 144 comma 6 lett. a) del D.lgs. 50/2016 - accertata

in corso di esecuzione del servizio - si qualifica come grave inadempimento contrattuale, che comporta i rimedi disciplinati dall'art. 8 dello Schema di Convenzione: risoluzione della convenzione;
c) nel richiamare le risposte di cui ai precedenti quesiti n. 22 e n. 23, si precisa che – in termini del tutto analoghi – non sono ammessi accordi successivi, che comportino la restituzione/ristorno di importi dall'o.e. agli esercenti, poiché tali accordi si qualificherebbero come fattispecie potenzialmente ma evidentemente idonee a vanificare il disposto normativo dell'art. 144 comma 6 lett. a) sopra citato;
d) non si ritiene di accogliere la richiesta di aggiornare il modello di Accordo di convenzione in quanto nel medesimo sono riportate tutte le informazioni necessarie per appurare che quanto dichiarato in sede di gara sia effettivamente confermato in sede di esecuzione.
Non è ammesso l'utilizzo del logo PAT su accordi bilaterali tra soggetti privati (o.e. ed esercizi convenzionati) rispetto ai quali la Provincia si pone come parte terza non firmataria dei medesimi;
e) si conferma che all'interno del Accordo di convenzione devono essere inserite le doppie firme sia per il Concorrente che per l'Esercente. Si richiama la risposta al quesito n. 13 della nota prot. 100436 dd. 13/02/2019.

Quesito 27
Il parametro di valutazione dell'offerta tecnica "Commissione – sconto incondizionato" (art. 18.1- pag. 32 del disciplinare), attribuisce 10 punti "all'offerta che propone la commissione più vantaggiosa per gli esercizi convenzionati, proporzionando i punteggi degli altri concorrenti". Viene altresì previsto che "non è ammessa, pena l'esclusione, la presentazione di una commissione/sconto incondizionato, in ogni caso espressa/o in termini percentuali, pari a zero o negativa".
La disciplina non chiarisce su quale "valore / base" vada applicato lo sconto da indicare.
Pertanto, con riferimento a quanto previsto all' art. 18.1 del Disciplinare di gara, considerato che:
- € 5,77, è il valore nominale del buono pasto corrispondente al valore facciale di € 6,00 scorporato dell'IVA 4%;
- che l'IVA al 4 % regola il rapporto di fatturazione fra la stazione appaltante e l'operatore economico, mentre il rapporto di fatturazione fra l'esercente e l'operatore economico è regolato dall'IVA al 10%;
si chiede di confermare che la commissione/sconto incondizionato verso gli esercenti debba essere applicata sul valore nominale del Buono pasto pari ad € 6,00 comprensivo dell'Iva di somministrazione pari al 10%, e non sul valore nominale pari ad € 5,45, esclusa IVA di legge.
Si chiede di fornire un esempio pratico di percentuale di sconto incondizionato ritenuta ammissibile rispetto ad un ribasso offerto sul valore nominale, tenuto conto che la disciplina di gara prevede l'esclusione dell'offerta in caso di sconto con percentuale zero o negativa, e che l'art. 144 comma 6 lettera a D.Lgs. n. 50/2016 impone "il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti".
Risposta:
La disciplina di gara chiarisce bene su quale "valore/base" va applicata la Commissione/Sconto incondizonato da indicare in sede di offerta tecnica: si richiama sul punto l'art. 1 del Capitolato amministrativo – voce Commissione/Sconto incondizionato.
La Commissione/Sconto incondizionato è definita come la percentuale **sul Valore Nominale del BPE al netto di IVA** che il Fornitore applica agli Esercizi Convenzionati per ciascuna transazione in conformità alla sua offerta tecnica.
Si riportano di seguito degli esempi pratici, come richiesto:

	Ribasso di gara (percentuale con tre decimali) che troverà applicazione sul valore nominale (6 euro) al netto iva (4%) - DA ESPORRE NELL'OFFERTA ECONOMICA	Controvalore in euro ivato	Commissione - sconto incondizionato (percentuale con tre cifre decimali) che troverà applicazione sul valore nominale (6 euro) al netto dell'iva (10%) - DA ESPORRE IN OFFERTA TECNICA	Controvalore in euro ivato
		A		B
Situazione ipotetica COMPATIBILE	5,123%	0,307420984	5,123%	0,30768738
Situazione ipotetica COMPATIBILE	7,123%	0,427436984	7,124%	0,42786744
Situazione ipotetica COMPATIBILE	8,123%	0,487444984	8,500%	0,51051
Situazione ipotetica COMPATIBILE	9,123%	0,547452984	9,500%	0,57057
Situazione ipotetica COMPATIBILE	11,500%	0,690092	12,500%	0,75075
Situazione ipotetica COMPATIBILE	12,123%	0,727476984	16,000%	0,96096
Situazione ipotetica COMPATIBILE	13,000%	0,780104	14,000%	0,84084
Situazione ipotetica INCOMPATIBILE - ESCLUSIONE DALLA GARA	20,000%	1,20016	19,000%	1,14114
Situazione ipotetica INCOMPATIBILE - ESCLUSIONE DALLA GARA	3,000%	0,180024	2,500%	0,15015
Situazione ipotetica INCOMPATIBILE - ESCLUSIONE DALLA GARA	0,050%	0,0030004	0,010%	0,0006006

Alla luce degli esempi sopra riportati, appare evidente la Regola di gara: **la percentuale proposta dall'o.e., in sede di offerta tecnica, in termini di Commissione/Sconto incondizionato dovrà essere sempre maggiore o – al massimo – uguale alla percentuale (Ribasso) sul Valore Nominale del BPE al netto dell'IVA, che il medesimo operatore vorrà proporre in sede di offerta economica.**
Per inciso, premesso che il dettato normativo recato dall'art. 144 comma 6 del Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016 si riferisce a **controvalori in termini assoluti comprensivi di IVA**, (il predetto Codice, laddove ritenga, specifica infatti per esteso il riferimento ad indicatori espressi in forma percentuale), appare di tutta evidenza che la Regola risulta pienamente conforme al ricordato dettato normativo, posto che le proposte ammesse presentano **controvalori in termini assoluti comprensivi di IVA** di Commissione/Sconto incondizionato (cfr colonna B della tabella) maggiori o uguali ai **controvalori in termini assoluti comprensivi di IVA** dei Ribassi.

Quesito 28
L'art. 8 del Capitolato prevede, con riferimento all'APP, la presentazione di un "progetto riassuntivo dell'Applicazione da inviare".
Si chiede di confermare che tale presentazione è riservata alla fase post aggiudicazione, mentre non è richiesta la presentazione del progetto riassuntivo dell'APP quale elemento dell'offerta tecnica. Si segnala che la procedura di configurazione dell'offerta tecnica nella piattaforma di codesta Stazione appaltante non sembra consentire la presentazione del progetto citato. Nel caso sia richiesta la presentazione del progetto nell'offerta, si chiede di indicarne le relativa modalità.
Risposta:
Si richiama la risposta di cui al precedente quesito n. 25.

Quesito 29
L'art. 6, comma 9, del Capitolato Amministrativo prevede che i servizi oggetto della Convenzione "non sono affidati al Fornitore in via esclusiva", con possibilità di affidamento da parte delle Amministrazioni Committenti e dell'APAC anche a soggetti terzi.
Si chiede di confermare che trattasi di refuso, ovvero di fornire chiarimenti in merito.
Risposta:
La disposizione prevista all'art. 6 comma 9 del Capitolato amministrativo rappresenta semplicemente una clausola contrattuale presente in tutte le convenzioni promosse da APAC quale Soggetto Aggregatore e discende da una esigenza di salvaguardia e di tutela nei confronti dell'Amministrazione: in sostanza con la richiamata clausola, nell'eventualità in cui vi siano Soggetti ed Enti non tenuti o impossibilitati ad aderire alla convenzione, tale aspetto non potrà costituire elemento di criticità nei rapporti fra APAC e l'o.e. aggiudicatario.

Quesito n. 30
Si chiede di indicare quanti decimali saranno tenuti in considerazione per l'attribuzione dei punteggi, indicando inoltre se si procederà per arrotondamento o troncamento.
Risposta
In relazione alle modalità di formulazione dell'**offerta tecnica**, il disciplinare di gara - al paragrafo 18.2 - chiarisce che "I punteggi discendenti dall'applicazione delle formule sopra descritte saranno eventualmente arrotondati al centesimo di punto più prossimo". Pertanto, nel caso di punteggi con più cifre decimali, troverà applicazione la regola dell'arrotondamento al centesimo più prossimo, come segue:

- 1,234 diventerà 1,23
- 1,235 diventerà 1,24

In relazione alle modalità di formulazione dell'**offerta economica**, il disciplinare di gara - al paragrafo 17 - chiarisce che il ribasso percentuale può presentare massimo tre cifre decimali.
Il sistema, in applicazione della formula bilineare prevista, calcola la media dei ribassi e individua il punteggio finale, applicando la medesima regola dell'arrotondamento al millesimo più prossimo, come segue:

- 1,1234 diventerà 1,123
- 1,1235 diventerà 1,124

Si precisa inoltre che, con riferimento al criterio di valutazione di cui al punto 5 del disciplinare di gara "Commissione – Sconto incondizionato", i concorrenti dovranno esprimere l'offerta in termini percentuali con un numero massimo di tre cifre decimali, in coerenza con le modalità di espressione dell'offerta economica. Eventuali decimali oltre il terzo saranno troncati.

RP/NR

IL DIRIGENTE
dott. Paolo Fontana -